

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI  
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

**LXIV.**

**SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 GIUGNO 1952**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CODACCI PISANELLI**

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Commemorazione:</b>		<i>Decreto legislativo 14 ottobre 1947, n. 1361</i>	
PRESIDENTE . . . . .	668	(Seguito della discussione e ratifica):	
BIANCO . . . . .	668	<i>Revisione delle prove scritte del concorso</i>	
BENNANI . . . . .	668	<i>per volontario nella carriera diplomatica</i>	
		<i>consolare bandito con decreto ministe-</i>	
		<i>riale 7 dicembre 1939. (520-17) . . . . .</i>	670
<b>Comunicazione del Presidente:</b>		PRESIDENTE . . . . .	670, 671, 672
PRESIDENTE . . . . .	668	TAVIANI, <i>Sottosegretario di Stato agli af-</i>	
		<i>fari esteri . . . . .</i>	670, 671, 672
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>		GERACI . . . . .	670
MORELLI: Ratifica, con modificazioni, del		GERMANI . . . . .	671, 672
decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486		STUANI . . . . .	671
concernente l'aumento dei diritti spet-		DE' COCCI . . . . .	671
tanti alle Cancellerie e Segreterie giu-		MOLINAROLI . . . . .	672
diziarie. (2485) . . . . .	668	TOZZI CONDIVI . . . . .	672
PRESIDENTE . . . . .	668		
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione</b>		<i>Decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135,</i>	
<b>di decreti legislativi):</b>		(Discussione e ratifica): <i>Applicabilità</i>	
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto		<i>ai mutilati ed invalidi civili e ai con-</i>	
legislativo luogotenenziale 16 marzo		<i>giunti dei caduti civili per fatti di guer-</i>	
1946, n. 98, dei decreti legislativi ema-		<i>ra, dei benefci spettanti ai mutilati ed</i>	
nati dal Governo durante il periodo		<i>invalidi di guerra ed ai congiunti dei</i>	
della Costituente. (520) . . . . .	668	<i>caduti in guerra. (520-61) . . . . .</i>	673
PRESIDENTE . . . . .	668	PRESIDENTE . . . . .	673
<i>Decreto legislativo 28 maggio 1947, n. 597</i>		<b>Votazione segreta:</b>	
(Discussione e ratifica): <i>Norme sui pro-</i>		PRESIDENTE . . . . .	673
<i>cedimenti dinanzi al Consiglio degli Or-</i>			
<i>dini forensi ed al Consiglio nazionale</i>			
<i>forense. (520-59) . . . . .</i>	668		
PRESIDENTE . . . . .	668, 669		
GERACI . . . . .	669		
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la gra-</i>			
<i>zia e giustizia . . . . .</i>	669		

**La seduta comincia alle 9,45.**

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.  
(È approvato).

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1952

### Commemorazione.

PRESIDENTE. È nostro dovere commemorare l'onorevole Giuseppe Latorre, già membro di questa Commissione, ed immaturamente scomparso.

Noi lo ricordiamo, particolarmente attivo nei nostri lavori, per il bene e nell'interesse delle categorie che egli rappresentava.

Credo di interpretare i sensi di tutta la Commissione, rendendomi interprete presso la famiglia dell'espressione del nostro cordoglio.

BIANCO. Mi associo alle parole del Presidente, ricordando nell'onorevole Latorre una eroica figura di combattente e di energico difensore delle necessità dei lavoratori di Taranto.

BENNANI. Mi associo, a nome del mio Gruppo.

### Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, a sostituire il deputato Latorre, deceduto, è stato designato il deputato Tozzi Condivi.

### Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Morelli: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, concernente l'aumento dei diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie. (2485).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Morelli: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, concernente l'aumento dei diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

Do lettura del parere della IV Commissione permanente (Finanze e tesoro): « La IV Commissione permanente, esaminata, nella seduta del 21 corrente, per il parere alla Commissione speciale ratifica, la proposta di legge del deputato Morelli: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, concernente l'aumento dei diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie » (2485); ha espresso parere contrario, in quanto la proposta stessa tende ad accrescere le competenze accessorie che invece si dovrebbero eliminare, in quanto costituiscono cause di sperequazione.

In occasione dell'esame della proposta di che trattasi, la Commissione inoltre ha appro-

vato il seguente ordine del giorno: « La Commissione finanze e tesoro della Camera, nell'esprimere parere contrario alla proposta di legge dell'onorevole Morelli, diretta a vedere ratificato con modificazioni, il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, concernente l'aumento dei diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie (2485), considerato che la efficacia del citato decreto legislativo verrà a scadere, per effetto della legge 15 marzo 1951, n. 250, al 30 giugno 1952, ritenuto che altre disposizioni legislative, che regolano altri « diritti causali » verranno a scadere il 31 dicembre 1952: esprime al Governo l'unanime voto che la materia dei « diritti casuali » percepiti dai dipendenti delle varie Amministrazioni dello Stato sia riesaminata e disciplinata con criteri unitari entro il 30 giugno prossimo venturo ».

Trattandosi di materia di specifica competenza della III Commissione (Giustizia), propongo che venga chiesto alla Presidenza della Camera di assegnare la proposta stessa alla Commissione Giustizia.

Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Comunicherò la deliberazione della Commissione alla Presidenza della Camera.

La discussione della proposta di legge in oggetto è, quindi, sospesa.

### Seguito della discussione del disegno di legge: Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 520.

Continuiamo l'esame di decreti legislativi.

### Discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 28 maggio 1947, n. 596, concernente norme sui procedimenti dinanzi ai Consigli degli Ordini forensi ed al Consiglio nazionale forense. (520-59).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 28 maggio 1947, n. 597, concernente « Norme sui procedimenti

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1952

dinanzi ai Consigli degli Ordini forensi ed al Consiglio nazionale forense ».

Riferirò io stesso brevemente.

È stato presentato da parte dell'onorevole Leone il seguente emendamento:

« L'articolo 5 è sostituito dal seguente: il primo e il secondo comma dell'articolo 39 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono sostituiti dal seguente: gli avvocati che aspirano alla iscrizione nell'Albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 debbono unire alla domanda un certificato del presidente del Consiglio dell'Ordine dal quale risulti l'attuale iscrizione nell'Albo degli avvocati e l'anzianità di essa di almeno dieci anni ».

L'emendamento dell'onorevole Leone è rivolto a meglio disciplinare la iscrizione negli Albi dei patrocinatori dinanzi alla magistratura superiore, in quanto è a tutti noto come spesso questi certificati vengono rilasciati con una certa benevolenza, in specie per cause alle quali si è preso parte solo di nome.

Per il resto, il decreto legislativo riguarda in genere i procedimenti dinanzi al Consiglio nazionale forense che, come i colleghi sanno, hanno anche carattere disciplinare nei confronti di tutti coloro che vi appartengono.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GERACI. Se male non ricordo, il certificato lo rilascia la cancelleria; ed esso vale senza dubbio più di altro rilasciato dal presidente del Consiglio dell'Ordine, perché, mentre sul cancelliere grava la minaccia di una eventuale dichiarazione di falso, per quanto si riferisce al presidente, invece, il rilascio del certificato potrebbe acquistare un carattere di favoritismo.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo chiede che sia ratificato puramente e semplicemente il decreto legislativo in esame e non è favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Leone. Per quanto riguarda lo stato della legislazione in questa materia, è da considerare che la disposizione del 1933 è stata superata da una disposizione successiva del 1933. Secondo la legge del 1933, infatti, per essere iscritti all'Albo speciale della Cassazione occorre dimostrare di avere esercitato, per dieci anni almeno, la professione di avvocato davanti alla Corte di appello. E tale dimostrazione doveva essere fornita mediante un certificato dell'Ordine professionale con l'attestazione che l'aspirante aveva esercitato effettivamente per il periodo prescritto. Quindi, era l'Ordine professionale che attestava

l'effettivo esercizio della professione per dieci anni. Ma questa attestazione del presidente dell'Ordine degli avvocati deve essere accompagnata dai certificati delle cancellerie e segreterie giudiziarie presso le quali gli aspiranti hanno svolto la loro attività.

Tale disposizione è stata modificata da una successiva disposizione della legge 28 maggio 1936 la quale, mentre ha ridotto da un lato l'anzianità da dieci a otto anni, ha sostituito la dichiarazione pura e semplice del rappresentante dell'Ordine professionale con una procedura in base alla quale viene richiesta, oltre alla dichiarazione dell'Ordine anche la necessaria documentazione.

Il Governo non è, quindi, favorevole all'emendamento in oggetto perché esso tende a stabilire un criterio automatico in forza del quale, dopo la determinata anzianità di dieci anni, si passa di diritto nell'Albo speciale della Cassazione. Ora ciò non sembra conforme a quelli che sono i criteri fondamentali che sono stati seguiti ed esposti da tutti gli ordini professionali forensi i quali, anche in sede di elaborazione di uno schema di disegno di legge, insistono sempre sul criterio della effettività della professione, sia per l'iscrizione nell'Albo professionale, sia per l'iscrizione in quello speciale.

D'altra parte, tale questione sarà discussa al momento opportuno, quando il Governo — e ciò avverrà al più presto — presenterà alla Camera il disegno di legge sul nuovo ordinamento professionale.

Del resto, noi tutti sappiamo quale inflazione esista nell'Albo speciale della Cassazione; con una disposizione consimile verrebbero ad essere iscritti nell'Albo speciale avvocati che non hanno mai esercitato, creando una vera e propria inflazione con persone che, non avendo in linea generale, alcuna pratica professionale, non sono certamente le più idonee a patrocinare in Cassazione.

Per questa ragione, il Governo chiede la ratifica pura e semplice del decreto legislativo e, in subordinata, la sospensione di qualsiasi deliberazione sull'emendamento presentato dall'onorevole Leone dato che, come ho dimostrato, esso concerne questione di sostanza.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Tenuto conto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo e non essendo presente l'onorevole Leone, presentatore dell'emendamento in oggetto, esso è da considerare decaduto.

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1952

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica senza modificazioni:

« Il decreto legislativo 28 maggio 1947, numero 597, è ratificato ».

(È approvata).

Tale formula costituirà l'articolo unico della legge di ratifica. Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione sulla ratifica del decreto legislativo 14 ottobre 1947, n. 1361, concernente revisione delle prove scritte del concorso per volontario nella carriera diplomatico-consolare bandito con decreto ministeriale 7 dicembre 1939. (520-17).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulla ratifica del decreto legislativo 14 ottobre 1947, n. 1361, concernente: « Revisione delle prove scritte del concorso per volontario nella carriera diplomatico-consolare bandito con decreto ministeriale 7 dicembre 1939 ».

Come i colleghi ricorderanno, si svolse, nella seduta del 15 maggio 1952, un'ampia discussione sulla revisione di tali prove scritte, discussione che, in seguito, fu rinviata in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero.

Do, quindi, la parola all'onorevole rappresentante del Governo.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho potuto essere presente all'altra seduta perché mi trovavo impegnato all'estero per motivi di ufficio. Ho visto, tuttavia, dal testo del verbale che erano stati chiesti dei chiarimenti al Governo e sono, perciò, pronto a riferire in merito. Dalla precedente discussione mi è sembrato che fossero emersi obiezioni e dubbi circa l'applicazione del decreto legislativo in oggetto. Esso ha sanzionato la revisione delle prove scritte del concorso indetto nel dicembre del 1939, al fine di sanare ingiustizie che si erano rivelate nel concorso medesimo. Che ciò sia avvenuto, è cosa ormai pacifica e risulta dallo stesso andamento dei concorsi all'epoca del fascismo, perché allora il Consiglio di Stato aveva ordinato al Ministro degli esteri dell'epoca di produrre libretti, prove scritte, e la questione era rimasta ingiudicata col sopravvenire della guerra. Dopo la liberazione, vi fu una unanimità di richieste, da parte di tutti i partiti, dirette ad ottenere la revisione del concorso. Si offrirono allora due possibilità: una era

quella di annullare il concorso e ripeterlo *ex novo* (e forse sarebbe stata la soluzione più logica), ma ciò avrebbe danneggiato un certo numero di funzionari che ormai da tempo si trovavano nella carriera; l'altra era quella di rivedere le prove scritte in maniera di ammettere i danneggiati dalle ingiustizie che si riteneva fossero state loro inflitte.

La prova di fatto non è stata del tutto raggiunta, ma il Consiglio di Stato non si è pronunciato in senso contrario. Pare, tuttavia, accertato che fossero stati rivisti i voti dopo avere aperto le buste. In questa situazione venne emanato il decreto legislativo per la revisione delle prove scritte e la eventuale assunzione di coloro che ne erano stati ingiustamente esclusi, nel 1939 e nel 1940. Pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 1947, il decreto ebbe l'approvazione di tutti i partiti facenti parte del C.L.N. Inoltre, si ha anche la documentazione dell'insistenza con cui si chiedeva allora a Palazzo Chigi che il problema della revisione del concorso venisse impostato nel modo in cui venne effettivamente risolto. Non vedo, pertanto, che cosa si possa obiettare sul decreto in oggetto. Sappiamo che sussistono ricorsi al Consiglio di Stato per quanto riguarda l'applicazione dello stesso. Ma ciò non riguarda il decreto in se, quanto eventualmente la sua applicazione. Stando così le cose, chiedo che la Commissione ratifichi, senza modificazioni, il decreto legislativo in esame, pronta l'Amministrazione, se sussistono difficoltà od obiezioni, a rispondere a qualsiasi interpellanza o interrogazione.

GERACI. Desidero sapere se esiste in proposito una sentenza del Consiglio di Stato.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Io ho la relazione illustrativa della sentenza del Consiglio di Stato circa il concorso del 1939, con la quale si ordina al Ministro degli esteri di produrre, nel termine di trenta giorni, i documenti relativi al concorso. C'è, poi, una sentenza del Consiglio di Stato molto più recente con la quale si dichiara la costituzionalità del decreto, sentenza seguita da un parere circostanziato.

Da ciò si evince che nessuna influenza poteva essere esercitata dal punto di vista costituzionale sulla validità ed applicabilità delle disposizioni del citato decreto legislativo.

Il verbale n. 7 del concorso — quello in questione — è stato invalidato; ma esso non è in possesso del Ministero degli esteri, ma del Consiglio di Stato. Debbo far, inoltre, notare a proposito di tale invalidazione, che non vi fu mai alcuna voce discordante.

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1952

Dove sorge disparità di opinioni, e per cui sono stati presentati ricorsi al Consiglio di Stato, è sul punto della applicazione del decreto. L'unica ragione che potrebbe indurre la Commissione a negarne la ratifica potrebbe essere quella di dire: « invece di fare la revisione delle prove scritte, potevate invalidare tutto il concorso del 1939 e annullare tutte le immissioni derivate dal concorso stesso ». Ma ho già risposto sul perché si è agito in modo differente.

GERMANI. A parte altre osservazioni, c'è un articolo, e precisamente l'articolo 7 di questo decreto sottoposto alla nostra ratifica, che dice: « se per smarrimento di taluni dei temi scritti non sia possibile la revisione, si considera valida la votazione a suo tempo assegnata al tema stesso, salvo la facoltà di arrotondare le frazioni di punto a favore del candidato agli effetti del conseguimento del minimo (sei decimi) richiesto ».

Vorrei un chiarimento: perché si dice « se qualcuno dei temi sia andato smarrito? ». Ciò significa che mentre si ammette una revisione dei temi scritti, viceversa in un certo articolo c'è una disposizione che prevede che alcuni dei temi scritti possono essere andati smarriti.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Premesso che non sono l'autore del decreto, tengo a precisare che la possibilità di eventuali smarrimenti in quel tempo in cui i vari carteggi passavano dal Ministero degli esteri al Consiglio di Stato, a Salò, quindi di nuovo a Roma, è più che ammissibile.

PRESIDENTE. La soluzione di annullare il concorso non era ragionevole, dato che esiste il principio del « funzionario di fatto », in base al quale gli atti compiuti da una persona, sia pure irregolarmente investita di funzioni pubbliche, debbono essere considerati validi. Si tenga presente che il concorso venne bandito nel 1939 e la revisione di esso nel 1947: questi funzionari avevano compiuto, fra l'altro, molteplici atti con effetti giuridici; ed allora si poteva annullare tutto quello che era avvenuto? D'altra parte, tengo a riaffermare all'onorevole Geraci che non vi è stata una decisione definitiva da parte del Consiglio di Stato. Sia ben chiaro che noi non passiamo sopra una decisione di tale alto consenso, cosa senza dubbio poco simpatica e anche discutibile dal punto di vista giuridico. Però, in mancanza di una decisione definitiva da parte del Consiglio di Stato, sussistono delle decisioni interlocutorie, una delle quali ordina all'amministrazione di produrre quei

verbali. Quindi, dal punto di vista strettamente costituzionale, la nostra posizione è regolare.

STUANI. È indubbio che il decreto legislativo abbia lo scopo e tenda a chiarire e comporre una situazione di fatto che era grave e che, per il tempo trascorso, sarebbe stato difficile accomodare. Quindi, voler indagare maggiormente ha un significato relativo. Quello che conta è risolvere una situazione che obiettivamente è grave. Ci sarebbe da invalidare il concorso in quanto è stato dimostrato che sono state alterate le votazioni. Perciò, che la cosa sia grave nessuno può metterlo in dubbio. Tutto sommato, si è tentato un *modus* per non danneggiare quelli che ormai hanno fatto carriera e per trattare con quelli esclusi dal concorso.

In un caso simile bisogna saper scegliere: o si è favorevoli o contrari. Tuttavia, una soluzione bisogna pur adottarla. Ci sono delle ragioni che hanno un certo fondamento, ma bisogna anche ammettere che c'è da assumersi, con un voto favorevole, la responsabilità di questo velo che il Governo ha creduto bene di porre su tale questione.

Pur avendo la convinzione che è stato fatto quello che era possibile per sanare una faccenda del genere, io ed il mio gruppo sentiamo il dovere di astenerci dalla votazione.

DE' COCCI. Sono convinto che bisogna definire la questione. Tuttavia ho dei dubbi e vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di chiarirne uno che mi ha soprattutto colpito. L'articolo 3 dà facoltà al Ministro di esonerare dalla revisione i candidati già assunti in servizio per le prove date nell'esercizio delle proprie funzioni. Quindi, quelli già nominati non sono soggetti alla revisione mentre quelli che sono stati peggio trattati debbono essere sottoposti a revisione.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. La situazione, attualmente, è questa: quelli che si erano comportati bene politicamente ed erano in servizio, sono rimasti; di quelli, diciamo così, rimasti fuori e sottoposti a revisione, ne è stato ammesso un certo numero. Solo due non sono stati ammessi, e sono questi due che hanno presentato ricorso al Consiglio di Stato.

I ricorsi seguono il loro *iter* e non sono affatto pregiudicati dalla ratifica da parte della Commissione. Se gli interessati riusciranno a vincerli, nessuna norma può impedire la loro assunzione. Non esiste, quindi, alcuna dissonanza fra la posizione nostra e quella del Consiglio di Stato che si è già pronunciato sulla costituzionalità della legge.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1952

GERMANI. Desidererei conoscere quale è la sorte di coloro che sono risultati vincitori del primo concorso del 1939, i quali, essendo stati immessi in carriera, non hanno interesse a chiedere la revisione.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Essi continuano, infatti, la loro carriera.

GERMANI. Se non sbaglio, si può pensare che le cose meno regolari verificatesi in questo concorso siano avvenute a favore di quelli risultati vincitori che sono rimasti in carriera e non hanno visto minimamente toccata la loro posizione.

La delicatezza del provvedimento di convalida, che ha sanzionato il precedente concorso, sta tutta qui: mentre non si è toccata la posizione di quelli risultati vincitori del primo concorso che si era svolto irregolarmente e si è data una nomina che si può presumere non regolare, ci si è preoccupati di convalidare la posizione degli altri.

PRESIDENTE. Dopo quello che è accaduto in precedenza, è chiaro che questo decreto legislativo riguarda soltanto la posizione degli esclusi, mentre identica rimane quella di coloro che sono entrati irregolarmente.

MOLINAROLI. Se il ricorso venisse accolto, potrebbe essere annullato quel concorso?

PRESIDENTE. No, perché il ricorso delle due persone interessate presentato al Consiglio di Stato non riguarda il decreto del 1939, ma verte propriamente sull'applicazione pratica del decreto stesso.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ci sono due punti che, per quanto esaminati nel corso di questa discussione, non sono stati ancora, a quanto pare, sufficientemente chiariti: il primo è questo: il decreto è incostituzionale? E su questo punto il Consiglio di Stato ha già risposto affermando la sua costituzionalità. Il secondo punto attende ancora la pronuncia definitiva da parte del Consiglio di Stato. E solo se il Consiglio di Stato dovesse rispondere che la legge è stata applicata male si potrebbe invocare una revisione.

PRESIDENTE. Debbo, inoltre, precisare che, anche se il Consiglio di Stato accogliesse i detti ricorsi, la posizione di coloro che furono immessi a suo tempo e cioè nel 1939, non verrebbe ad essere pregiudicata. Anche perché il decreto con cui essi vennero nominati venne impugnato, ma il ricorso è, poi, decaduto, e l'attuale ricorso non si riferisce più a quel provvedimento. Quindi, il Consiglio

di Stato non potrebbe pronunciarsi su tale decreto senza andare *ultra petita*.

STUANI. Io credo che, anche se il Consiglio di Stato dovesse affermare che quel concorso non è valido agli effetti di quelli che hanno occupato i posti, bisognerebbe dimostrare che essi stessi, se mai, siano stati ad alterare i risultati o che abbiano preso parte dolosamente alla loro alterazione. Altrimenti non si può fare nulla contro di essi.

PRESIDENTE. Ci potrebbe essere un'impugnativa — e difatti la legge fu impugnata — ma ormai i termini sono decorsi, e c'è stata quella che, in termine giuridico, si chiama « perenzione ».

TOZZI CONDIVI. Io credo che in tutta la questione si sia partiti da una petizione di principio non esatta. Si tenga presente che il concorso del 1939 è stato annullato. L'articolo 1 lo dice chiaramente: « Le prove scritte del concorso bandito con decreto ministeriale 7 dicembre 1939, sono sottoposte a revisione, secondo le modalità stabilite dal presente decreto », ecc.

Quindi, tutte le prove scritte non sono valide e debbono essere sottoposte a revisione. Di conseguenza, tutti i nominati sono invalidati dalla legge 1947.

PRESIDENTE. Come giurista, ella sa molto bene quale differenza vi sia tra revisione e annullamento.

TOZZI CONDIVI. Oggi, se noi ratifichiamo senza modifiche, effettivamente saneremo, sia pure in modo sommario, la situazione; ma se si ratifica con la soppressione dell'articolo 3, si porrebbero determinate condizioni per cui le nomine a suo tempo fatte, non sarebbero valide.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il decreto di nomina di quei funzionari che lei ritiene irregolarmente nominati, non vi è stata impugnativa, e comunque è decaduta; quindi, non vi è possibilità di annullamento da parte del Consiglio di Stato e il ricorso presentato a suo tempo è caduto in perenzione.

Inoltre, dal punto di vista del diritto, anche se ci fosse un errore o un dolo, esso è egualmente legittimo fino a che l'organo competente non lo abbia chiarito, essendo l'atto amministrativo accompagnato da una presunzione di legittimità.

Pertanto, credo che, con queste argomentazioni, la discussione sia completamente esaurita.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1952

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica senza modificazioni:

« Il decreto legislativo 14 ottobre 1947, n. 1361, è ratificato ».

Tale formula costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione sulla ratifica del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra. (520-61).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente: « Applicabilità ai mutilati ed invalidi civili e ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati e invalidi di guerra e ai congiunti dei caduti in guerra ».

Era stato presentato da parte dell'onorevole Titomanlio il seguente emendamento:

« All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

« Per la rappresentanza e la tutela delle categorie sopra indicate è esteso all'Associazione nazionale vittime civili di guerra, riconosciuta in ente morale con decreto 19 gennaio 1947 del Capo provvisorio dello Stato, il disposto di cui all'articolo 2, primo comma, del regio decreto 19 aprile 1923, n. 850.

La rappresentanza degli interessi morali e materiali dei reduci e delle famiglie dei caduti e la loro tutela presso il Governo e, rispettivamente, presso l'Opera nazionale combattenti, l'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra e il Comitato nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, sono riconosciute esclusivamente alle tre suddette associazioni. Esse verranno costituite in enti morali ».

Poiché l'onorevole Titomanlio non è presente, si intende che abbia rinunciato all'emendamento stesso.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, è ratificato ».

(È approvata).

Tale formula costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 28 maggio 1947, n. 597, concernente norme sui procedimenti dinanzi ai Consigli degli Ordini forensi e al Consiglio nazionale forense » (520-59):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	5

(La Commissione approva).

« Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 14 ottobre 1947, n. 1361, concernente revisione delle prove scritte del concorso per volontario nella carriera diplomatico-consolare bandito con decreto ministeriale 7 dicembre 1939 » (520-17):

Presenti . . . . .	32
Votanti . . . . .	19
Astenuti . . . . .	13
Maggioranza . . . . .	10
Voti favorevoli . . . . .	16
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

« Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 135, concernente applicabilità ai mutilati e invalidi civili e ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati e invalidi di guerra e ai congiunti dei caduti in guerra » (520-61):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	5

(La Commissione approva).

---

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1952

---

*Hanno preso parte alla votazione:*

Almirante, Ambrosini, Angelucci Nicola, Basile, Bennani, Bettinotti, Bettiol Giuseppe, Bianco, Biasutti, Buzzelli, Chini Cocoli Irene, Codacci Pisanelli, De' Cocci, Delli Castelli Filomena, De Michele, Fabriani, Geraci, Germani, Luzzatto, Marazza, Molinaroli, Natali Ada, Notarianni, Quarello, Rappelli, Reali, Sampietro Umberto, Sansone, Spoleti, Stuani, Tarozzi e Tozzi Condivi.

*Si sono astenuti (per il disegno di legge n. 520-17):*

Bennani, Bianco, Buzzelli, Chini Cocoli Irene, Geraci, Germani, Luzzatto, Molinaroli, Natali Ada, Reali, Sansone, Stuani, Tarozzi.

**La seduta termina alle 11,30.**

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI